

N. 02258/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2013, proposto da:
Tecno Lights Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandraida
Petrassi e Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo
Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Giuseppe Maggio, Antonino Sgroi, Salvatore
Graziuso e Franco Monaco, con domicilio eletto presso l'Avvocatura
Inps in Lecce, viale Marche 14;

per l'annullamento

del DURC irregolare rilasciato in data 12 aprile 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps - Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Angelo Vantaggiato, anche in sostituzione dell'avv. Sandraida Petrassi, e l'avv. Maria Grazia Marinosci, in sostituzione degli avvocati Giuseppe Maggio, Franco Monaco, Antonino Sgroi e Salvatore Graziuso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La Società ricorrente impugna il DURC irregolare rilasciato in data 12/4/2013 a richiesta del Comune di Corigliano Calabro, per una gara pubblica a cui ha partecipato, deducendo l'inesistenza della pretesa economica e del debito contributivo (avendo la Società integralmente pagato quanto dovuto), la violazione dell'art. 13-bis, quinto comma, della legge n. 94/2012 (vantando un maggior credito verso la P.A.), nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione dell'art. 6 della legge n. 212/2000, c.d. "Statuto del contribuente" (non essendo palesate le ragioni del DURC negativo).

L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 7 giugno 2013 n. 262 e, con successiva ordinanza del 6 settembre 2013 n. 1822, è stato ordinato all'Inps di darvi esecuzione.

L'Amministrazione si è irritualmente costituita con memoria difensiva depositata il 9/10/2013.

All'udienza pubblica del 10 ottobre 2013 il ricorso è stato assegnato

in decisione.

2.- In via preliminare, il Collegio intende affermare espressamente la sussistenza della giurisdizione amministrativa (disconosciuta in talune pronunce, sulla base della consistenza di diritto soggettivo della pretesa giudiziale).

L'emissione del DURC si innesta in una procedura pubblicistica (nel caso di specie, nella gara d'appalto indetta dal Comune di Corigliano) e attiene quindi ad una fase del procedimento amministrativo, costituendo il documento "uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara" (Cass., SS.UU., 9 febbraio 2011 n. 3169).

La necessaria valorizzazione di tale dato induce quindi a ritenere appartenenti alla giurisdizione amministrativa le questioni attinenti alla regolarità del DURC (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 11 maggio 2009 n. 2874).

3.- Nel merito il ricorso è fondato, essendo comprovata – come già rilevato in sede cautelare – l'erroneità del contestato DURC (attestante che la Ditta non risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/11/2012), poiché il debito ivi indicato di € 5.413,00 è stato estinto in data 6/12/2012, come risulta dalla copia della quietanza di versamento depositata.

Né assume rilievo la circostanza che la verifica sia stata condotta sull'autodichiarazione della Ditta del 30/11/2012, in un momento cioè in cui il pagamento non era stato ancora effettuato.

Invero, il certificato emesso reca la data del 12/4/2013, per cui non residua dubbio che lo stesso dovesse attestare la regolarità della Ditta, in regola con i versamenti a quella data.

L'art. 1, lettera f), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 definisce il certificato come "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche", ed è quindi indubitabile che ogni ricognizione di fatti o accertamento debba coincidere con la data del certificato, a cui non potrebbe riconnettersi alcuna fede, qualora le circostanze rilevanti ed attuali potessero essere obliterate.

Per queste ragioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del DURC impugnato.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese processuali, valutata la scusabilità dell'errore in cui è incorso l'Inps, riferendosi alla data coincidente con l'autodichiarazione della Ditta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato DURC.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre
2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)